



COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE  
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 12

DEL 29.04.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016

L'anno duemilasedici e questo giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 18,30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C.C., con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione stra/ordinaria ed in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio dr. Amedeo Capasso

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome e Nome	P	A
1	Natale Renato Franco - Sindaco	X		13	Natale Enricomaria		X
2	Capasso Amedeo	X		14	Petrillo Luigi	X	
3	Conte Immacolata	X		15	Corvino Elisabetta		X
4	Diana Giuseppe	X		16	De Angelis Francesco		X
5	Esposito Saverio	X		17	Simeone Vincenzo		X
6	Puocci Costantino	X					
7	Caliendo Amalia	X					
8	Coronella Stefano	X					
9	Iovine Margherita	X					
10	Mottola Nevia	X					
11	Schiavone Mario	X					
12	Borrata Antonio		X				

Presenti n. 12, Assenti n. 05

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Achille Gargiulo la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

Parere Tecnico  
Il Responsabile del Servizio

Parere contabile  
Il Responsabile del Servizio



## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

A) che l'abolizione IMU TASI 2016 è per tutti i contribuenti proprietari e detentori di immobili adibiti a prima casa, per cui si applica su:

- Abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- Abitazione principale da A/2 a A/7 e relative pertinenze e relative pertinenze una per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7.

B) che IMU e la TASI sono state abolite sulla prima casa, ma continuano ad essere obbligatori per gli altri immobili, negozi, uffici, terreni etc.

Pertanto, l'IMU e TASI 2016 è dovuta, sui seguenti immobili:

- Uffici e studi privati categoria A/10
- Gruppo B da B/1 a B/8
- Negozi e botteghe appartenenti al gruppo C/1
- Cantine, soffitte, magazzini e locali di deposito C/2
- Laboratori per arti e mestieri C/3
- Locali per attività sportiva senza fini di lucro C/4
- Stabilimenti balneari e termali senza scopo di lucro C/5
- Garage, rimesse, stalle scuderie C/6
- Tettoie chiuse o scoperte C/7
- Gruppo D da D/1 a D/12, ad esclusione di D/5 e D/10
- Istituto di credito e di assicurazioni D/5
- Fabbricati rurali strumentali all'attività D/10;
- Fabbricati rurali non strumentali all'agricoltura;
- Aree fabbricali.

C) che viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario in più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale.



D) Che sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9)

E) Che sono previste le seguenti **esenzioni**:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori diretti e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da Coltivatori diretti o IAP ad altri Coltivatori diretti o IAP.
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'**Imposta Municipale Secondaria**, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 69.199,32, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Ritenuto che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale non sono state modificate le aliquote dell'imposta municipale propria, di seguito riportate

**Aliquote e detrazioni IMU anno 2015**

Fattispecie	aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale <sup>1</sup>	0
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado	0
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,60 per mille
Altri immobili	10,60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	10,60 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI Imu				
ZONA	DENOMINAZIONE	VALORE AL MQ ESPRESSO IN €	DIMENSIONE DELLE AREE LIBERE STIMATE IN MQ	VALORE €
B <sub>1</sub> - B <sub>5</sub> - B <sub>8</sub>	URBANE SATURE	€ 95,00	160.408	161.530,86
B <sub>2</sub> - B <sub>4</sub> - B <sub>6</sub> - B <sub>7</sub> - B <sub>9</sub>	URBANE DI COMPLETAMENTO INTERNE	€ 90,00	308.918	294.707,77
B <sub>3</sub>	URBANE DI COMPLETAMENTO ESTERNE	€ 85,00	92.667	83.492,97
C <sub>1</sub>	ESPANSIONE RESIDENZIALE	€ 65,00	35.064	24.159,10
C <sub>2</sub> - C <sub>3</sub> - C <sub>4</sub> - C <sub>5</sub> - C <sub>6</sub> - C <sub>7</sub> - C <sub>8</sub>	INTEGRAZIONE RESIDENZIALE	€ 55,00	245.276	142.995,91
D <sub>1</sub>	PRODUTTIVE ARTIGIANALI ISOLATE ESISTENTI	€ 45,00	20.214	9.642,08
D <sub>2</sub>	INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE E COMMERCIALE	€ 40,00	84.509	35.831,82
D <sub>3</sub>	PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE	€ 35,00	26.580	9.861,18
G	COMMERCIALE E DI SERVIZI	€ 75,00	87.003	69.167,39
<b>TOTALE VALORE AREE EDIFICATE LIBERE STIMATE</b>				
<b>ALIQUOTA imu APPLICATA</b>				<b>10,60<sup>o</sup>/100</b>

Ricordato altresì che questa comune NON è stata interessata dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto Legge n. 16/2012 (conv. in Legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in Legge n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale NON è stato ridotto;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2015 ammonta a € 796.497,37

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;



Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto infine l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamati:

- a) il DM del Ministero dell'interno pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07/03/2016 che ha ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali,;


Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- 1) detrazione di imposta di €. 200,00 riconosciuta a favore di :
  - a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze solo per cat. A/1, A/8 e A/9
  - b) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 2) riduzione del 50% della base imponibile per una sola forma di comodato gratuito, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:  
*[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]*



«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamato infine

L'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rinfanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TAR) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o*



il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Sentito l'intervento dell'Assessore al Bilancio Natale Antonio che illustra per sommi capi l'argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, prot. n. 6753 del 13/04/2016;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Si passa alla votazione:

Presenti 12, Con voti favorevoli 9 e 3 contrari (Petrillo, Puocci e Coronella), espressi per alzata di mano,

### DELIBERA

1. di ridurre, per l'anno 2016, di un punto percentuale l'aliquota Imu rispetto all'anno 2015;
2. di approvare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	50%
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	9.60 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	9.60 per mille
Terreni agricoli (ad eccezione di quelli condotti da coltivatori diretti e IAP)	9.60 per mille
Aree fabbricabili	9.60 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	9.60 per mille
Altri immobili	9.60 per mille
Detrazione per abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9	€ 200,00

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI Imu				
ZONA	DENOMINAZIONE	VALORE AL MQ ESPRESSO IN €	DIMENSIONE DELLE AREE LIBERE STIMATE IN MQ	VALORE €
B <sub>1</sub> - B <sub>5</sub> - B <sub>8</sub>	URBANE SATURE	€ 95,00	160.408	161.530,86
B <sub>2</sub> - B <sub>4</sub> - B <sub>6</sub> - B <sub>7</sub> - B <sub>9</sub>	URBANE DI COMPLETAMENTO INTERNE	€ 90,00	308.918	294.707,77
B <sub>3</sub>	URBANE DI COMPLETAMENTO ESTERNE	€ 85,00	92.667	83.492,97
C <sub>1</sub>	ESPANSIONE RESIDENZIALE	€ 65,00	35.064	24.159,10
C <sub>2</sub> - C <sub>3</sub> - C <sub>4</sub> - C <sub>5</sub> - C <sub>6</sub> - C <sub>7</sub> - C <sub>8</sub>	INTEGRAZIONE RESIDENZIALE	€ 55,00	245.276	142.995,91
D <sub>1</sub>	PRODUTTIVE ARTIGIANALI ISOLATE ESISTENTI	€ 45,00	20.214	9.642,08
D <sub>2</sub>	INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE E COMMERCIALE	€ 40,00	84.509	35.831,82
D <sub>3</sub>	PIANO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO INDUSTRIALE	€ 35,00	26.580	9.861,18
G	COMMERCIALE E DI SERVIZI	€ 75,00	87.003	69.167,39
TOTALE VALORE AREE EDIFICATE LIBERE STIMATE				
ALIQUOTA imu APPLICATA				9,60‰

3. di prevedere per l'anno 2016 un incasso di € 700.000,00 circa






LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

Dr. Amedeo Capasso



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Achille Gargiulo

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Li, 09-05-2016



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Achille Gargiulo

**ESECUTIVITÀ.**

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

◇ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL 267/2000)

Casal di Principe, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dott. Achille Gargiulo

---